

# COMUNE DI VARZI

Prov. di Pavia

Rep. n° 1952 del 06.06.2013

**Contratto di concessione dei servizi per la gestione della piscina scoperta nel Centro Sportivo "Carlo Chiappano" in Varzi dal 01.06.2013 al 30.09.2015 - Importo contrattuale €. 24.454,95 - CIG X73087ABBF.**

Il giorno 06 ( sei) del mese di Giugno ( 06 ) dell'anno duemilatredici ( 2013 ), nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Sandro Sciamanna nato a Ascoli Piceno il 28.09.1966 , Segretario Comunale del Comune di Varzi (PV) , autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

Geom. Luigi Muzio nato a Trieste il 18.02.1960 che agisce in qualità di responsabile del settore tecnico comunale ll.pp. esclusa , quindi, qualsiasi sua personale responsabilità ed in esecuzione della deliberazione della G.C n° 21 **in**

**data 08.02.2013** , esecutiva ai sensi di legge ,  
in rappresentanza del **Comune di Varzi** (in seguito  
denominato semplicemente Comune), con sede in  
Varzi, P.za Umberto I n. 1 - Codice Fiscale n.  
86003550182 ;

E

la Sig.ra Silvia Ravina nata a Asti (AT) il  
03/07/1974 in qualità di legale rappresentante  
della Sportevolution Polisportiva a.s.d. con sede  
in Vicolo Goito n° 12 a Asti ( AT )  
C.F.92041410058 P.IVA n. 01284490057 (da qui  
innanzi denominata **Gestore**) in che dichiara di  
agire in nome, per conto e nell'interesse della  
Società sunnominata ;

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

Oggetto del presente atto è la gestione della  
piscina scoperta con annesso Bar/ristoro sita nel  
Centro Sportivo "Carlo Chiappano", in Varzi-  
Capoluogo, costituito dai seguenti impianti:

-n.1 piscina comprendente una vasca per adulti e  
una vasca per bambini, entrambe scoperte e area  
verde di pertinenza e annesso bar, il tutto come  
dettagliatamente descritto nella premessa al  
capitolato d'oneri e per la cui consistenza farà

fede il verbale di consegna.

**Art. 2**

E' consentito l'utilizzo da parte del gestore degli spazi interni all'impianto per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, previo assenso e secondo le prescrizioni del Comune, in ordine al tipo, alla collocazione, al contenuto dei messaggi pubblicitari, fermo restando, l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni di legge , e il pagamento dei relativi oneri e tasse.

**Art. 3**

La durata della gestione viene fissata in numero 3 ( tre ) stagioni balneari , per un periodo continuativo contrattuale intercorrente dal 01.06.2013 al il 30.09.2015.

La consegna in gestione del complesso da parte dell'Amministrazione Comunale verrà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito verbale entro il 31.05.2013.

E' esclusa la possibilità di rinnovo .

**Art. 4**

E' tassativamente vietata la sub-concessione, anche parziale. Tale divieto non riguarda il servizio Bar estivo, che il Gestore potrà dare in gestione a ditta di comprovata esperienza nel settore ed in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Art. 5**

Il corrispettivo è fissato nella misura annuale stagionale di €. 8.151,65 (diconsi ottomilacentocinquantuno/65 euro ) da pagarsi entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno , e dovrà essere garantito anticipatamente ad ogni stagione balneare per pari importo , mediante deposito di cauzione di pari importo , nei modi consentiti di legge , salvo che il gestore provveda anticipatamente al pagamento entro il 31.05 di ogni stagione ;

L' importo complessivo contrattuale pertanto ammonta a €.24.454,95 ( diconsi ventiquattromilaquattrocentocinquantaquattro/95 euro ).

#### **Art. 6**

L' iter amministrativo per la realizzazione sull'area concessa di qualsiasi opera non potrà

essere iniziato senza aver ottenuto il previo assenso del Comune.

#### **Art. 7**

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla gestione di quanto indicato nell'art. 1 , compresi quelli conseguenti alle forniture del gas metano, dell'energia elettrica e acqua , le cui utenze saranno direttamente intestate all' affidatario .

Per la definizione delle opere di manutenzione a carico del Gestore, si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, al capitolato d'oneri e all' offerta tecnica presentata in sede di gara , quali parti integranti del presente anche se non materialmente allegati , e ai quali si farà riferimento per tutto quanto non espressamente convenuto in questo atto.

#### **Art. 8**

Il gestore è tenuta a mettere a disposizione della cittadinanza con l'applicazione delle tariffe comunali gli impianti sportivi nei giorni e nelle fasce orarie da concordare con il Comune.

#### **Art. 9**

Al Responsabile del Servizio LL.PP. e ai dipendenti appartenenti alla struttura manutentiva è attribuita la facoltà di vigilare, in ordine

alla utilizzazione delle strutture comunali concesse, affinché questa avvenga nel pieno rispetto del contratto di servizio.

#### **Art. 10**

Ogni responsabilità inerente e dipendente dall'uso dell'impianto e dallo svolgimento delle attività viene esplicitamente, senza eccezioni e per intero assunta dal gestore, sollevandone completamente il Comune.

A tal fine il Gestore ha stipulato apposito contratto di assicurazione R.C./RCT il 24.04.2013.

Inoltre il Gestore ha costituito cauzione definitiva ai sensi di legge pari al 10% dell'importo contrattuale il 24.04.2013.

Infine ha prodotto fidejussione il 24.04.2013 e produrrà annualmente prima di ogni stagione balneare , cauzione mediante deposito di contanti vincolati presso la tesoreria comunale , o fideiussione bancaria o assicurativa fino all'importo di Euro di €. 8.151,65 ( pari canone annuale ) a garanzia dell' impegno assunto col presente contratto relativamente al pagamento del canone , salvo che il gestore provveda al pagamento anticipato entro il 31.05 del canone di

gestione in questione.

Le parti si danno espressamente atto che la suddetta garanzia contiene l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del garantito, nonché l'obbligo del fideiussore di erogare l'importo a semplice richiesta scritta de Comune.

**Art. 11**

La gestione verrà a cessare il 30 settembre 2015.

**Art. 12**

Cessata la gestione, gli impianti dovranno essere rimessi nella piena disponibilità del Comune entro 30 giorni dalla scadenza ivi comprese le attrezzature e gli arredi forniti al gestore dal Comune.

Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi suindicati, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Gestore, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

**Art. 13**

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto, successive e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico del Gestore.

**Art. 14**

Qualora nel corso della gestione nascesse disaccordo tra le parti contraenti sulla interpretazione ed applicazione delle clausole del presente atto, per ciò che riguarda le conseguenze patrimoniali , in assenza di accordo bonario , deciderà inappellabilmente il foro di Voghera.

#### **Art. 15**

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli le parti faranno riferimento al Codice Civile, nonché alle norme vigenti in materia di gestione delle piscine e degli impianti sportivi, in particolare: **D.M. 18/03/1996 al Capitolo "Piscine" , Accordo fra il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico/sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio del 16/01/03 , Norme UNI vigenti e D.G.R. 17 maggio 2006 n° 8/2552 ,** alle quali , nessuna esclusa , il Gestore deve assoggettarsi.

#### **Art. 16**

**Obblighi dell' appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**



L' appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della legge 13 Agosto 2010 , n° 136 e successive modifiche , tra i quali anche quelli di comunicazione previsti dal comma 7 del medesimo articolo , relativi agli estremi dei conti correnti e le generalità/c.f. delle persone delegate ad operare sugli stessi , inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell' inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Firmato digitalmente in un unico esemplare mediante utilizzo di certificato di firma valido e conforme al disposto dell' art. 1 , c.1 , lettera f) del D.lgs 82/2005=====

**Il Comune** ( il Responsabile Servizio LLPP  
Geom. Luigi Muzio)

**Il Gestore** Sportevolution Polisp.asd

( Il legale rappresentante Prof. Silvia Ravina )

**Il Segretario Comunale** ( Dr. Sandro Sciamanna )

Ai sensi dell' art. 23 del D.lgs 7 Marzo 2005 , n°  
82 ,pubblicato in G.U. del 16 Maggio 2005 , n° 112  
- S.O. n° 93 " codice dell' amministrazione  
digitale " , aggiornato dal D.lgs 4 aprile 2006  
, n° 159 pubblicato in G.U. del 29 Aprile 2006 ,  
n° 99 - S.O. n° 105 " Disposizioni integrative e  
correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n°  
82 recante codice dell' Amministrazione digitale "

Si attesta

Che la presente costituisce copia analogica  
conforme, in tutte le sue componenti , all'  
originale informatico detenuto dallo scrivente  
ufficiale rogante , composto da n° 15 ( quindici )  
pagine.

Varzi , li 06.06.2013

**Il Segretario Comunale**

( Dr. Sandro Sciamanna )